

Legge regionale 10 ottobre 1981 , n. 71 - TESTO VIGENTE dal 22/12/1981

Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio - televisivo nel Friuli - Venezia Giulia.

Art. 4

Il contributo non può superare il 90% della somma complessivamente necessaria per la realizzazione delle opere.

La misura del contributo viene determinata dalla Giunta regionale sulla base del progetto tecnico e finanziario relativo all' installazione degli impianti ripetitori, presentato dagli Enti di cui al precedente articolo 2.

Il contributo concesso viene erogato per intero prima dell' inizio dei lavori.

È fatto obbligo, ad ultimazione dei lavori, di dimostrare l' avvenuto impiego del contributo stesso per le finalità della presente legge.